

Lavoro. La competenza sul contratto

Nell'ufficio stampa della Pa il cocopro è sottratto al Tar

Guglielmo Saporito

Occorre rivolgersi al giudice del lavoro quando si dubita della correttezza della selezione di un **co.co.pro.** per l'**ufficio stampa** di un'azienda sanitaria. Lo sottolinea il Tar Catania con la sentenza 24 dicembre 2012 n. 3070, ripercorrendo le norme che prevedono la costituzione di tali uffici, finalizzati ai rapporti con i mezzi di informazione (articolo 9 della legge 150/2000).

Le aziende sanitarie, quando intendono dotarsi di un ufficio stampa, sono infatti equiparate

ai privati, operando con una dimensione aziendalistica fin dall'entrata in vigore dell'articolo 3 comma 1-bis del decreto legislativo 502/1992. Dotarsi di un ufficio stampa e chiamare un **co.co.pro.** costituisce, quindi, esercizio di uno di quei «privato datore di lavoro» che la norma in tema di costituzione di rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (articolo 5 del decreto legislativo 165/2001), sottrae alla potestà pubblicistica, cioè al concorso pubblico. Se non vi è concorso, non vi è nemmeno giuri-

sdizione Tat, bensì quella del giudice ordinario. In altri termini, prevale la natura privatistica del rapporto di collaborazione continuativa, anche se, come nel caso specifico, l'incarico è di durata biennale in quanto l'azienda sanitaria sceglie il responsabile del proprio ufficio stampa esprimendo un'autonomia imprenditoriale, sfuggendo alle procedure di concorso pubblico. L'azienda rimane soggetta al dovere di correttezza che vincola le pubbliche amministrazioni, ma la relativa verifica spetta al giudice del lavo-

La decisione

01 | SENZA CONCORSO

La procedura di selezione prevista dall'articolo 9 della legge 150/2000 non è da ricondurre alla figura del pubblico concorso, con conseguenziale mancato radicarsi della giurisdizione del giudice amministrativo

02 | L'AUTONOMIA

L'individuazione del soggetto da proporre a un neo costituito ufficio stampa di una azienda sanitaria altro non è che espressione della "autonomia imprenditoriale" dell'azienda sanitaria

ro, applicando criteri generali quali la lealtà di comportamento, buona fede e imparzialità.

La vicenda decisa, proprio perché riguarda un'azienda sanitaria, si distingue dall'usuale ricorso dell'ente pubblico a collaborazioni coordinate professionali, che sono precedute da una selezione pubblica (Tar Sardegna 1484/2009). Il vantaggio per il collaboratore scelto senza concorso termina con la scadenza dell'incarico, perché solo se vi è stata una procedura concorsuale per scegliere il **co.co.pro.** vi può essere (Cassazione 2568/2012) un'eventuale stabilizzazione senza concorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il testo della sentenza
www.ilsole24ore.com/norme/documenti